

Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2025, n. 3-1380

Legge regionale n. 5/2018. Stagione venatoria 2025/2026. Disposizioni a parziale rettifica per mero errore materiale di trascrizione al "Calendario venatorio per la stagione 2025/2026", approvato, quale Allegato A, dalla D.G.R. n. 3-1212 del 9 giugno 2025.



Seduta N° 89

Adunanza 21 LUGLIO 2025

Il giorno 21 del mese di luglio duemilaventicinque alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marco GABUSI - Federico RIBOLDI

DGR 3-1380/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 5/2018. Stagione venatoria 2025/2026. Disposizioni a parziale rettifica per mero errore materiale di trascrizione al "Calendario venatorio per la stagione 2025/2026", approvato, quale Allegato A, dalla D.G.R. n. 3-1212 del 9 giugno 2025.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, con la D.G.R. n. 3-1212 del 9 giugno 2025, è stato approvato il calendario venatorio per la stagione 2025/2026 (Allegato A) e le relative Istruzioni operative supplementari (Allegato B).

Preso atto che, come evidenziato da alcuni istituti di gestione della caccia, con riferimento al suddetto Allegato A:

- al punto 4, non è stato inserito l'orario di inizio e termine per la giornata del 1° settembre 2025;
- al punto 7.2, è stata erroneamente trascritta la giornata di inizio del 1° settembre anziché quella del 3 settembre, con riferimento all'addestramento dei cani nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V;
- al punto 6, lettera c), per errore di trascrizione, il rinvio al punto 5.1 b) deve essere sostituito con il punto 6.1 b).

Dato atto che, quale esito istruttorio della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", risulta che, quale rettifica di un mero errore materiale di trascrizione, è necessario, con riferimento al medesimo Allegato A della D.G.R. n. 3-1212 del 9 giugno 2025, provvedere a:

- integrare il punto 4, inserendo gli orari di inizio e termine per la giornata del 1° settembre 2025 e, pertanto, di sostituire il settimo punto elenco che recita "dal 2 al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30" come segue: "dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30";
- sostituire nel punto 7.2 la giornata di inizio del 1° settembre con la data 3 settembre, riformulando, pertanto, il periodo come segue: "7.2. L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. ricadenti

nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 3 settembre sino al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.”;

- sostituire nel punto 6.1, lettera c), il rinvio al punto 5.1 b) con il rinvio al punto 6.1 b), riformulando il periodo come segue: *“fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 come indicato al punto 6.1. b)”*.

Attestato che, ai sensi della DGR 25 gennaio 2024 n. 8-8111 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 25 gennaio 2024 n. 8- 8111.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di disporre, quale parziale rettifica al mero errore materiale di trascrizione, con riferimento al “Calendario venatorio per la stagione 2025/2026”, approvato, quale Allegato A, dalla D.G.R. n. 3-1212 del 9 giugno 2025, di:

- integrare il punto 4, inserendo gli orari di inizio e termine per la giornata del 1° settembre 2025 e, pertanto, di sostituire il settimo punto elenco che recita “dal 2 al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30” come segue: *“dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30”*;

- sostituire nel punto 7.2 la giornata di inizio del 1° settembre con la data 3 settembre, riformulando, pertanto, il periodo come segue: *“7.2. L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 3 settembre sino al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.”*;

- sostituire nel punto 6.1, lettera c), il rinvio al punto 5.1 b) con il rinvio al punto 6.1 b), riformulando, pertanto, il periodo come segue: *“fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 come indicato al punto 6.1. b)”*.

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale della Regione Piemonte.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice

Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.